



COMUNE CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

Alla cortese attenzione

SINDACO

GIUNTA

CONSIGLIERI COMUNALI

TUTTI I DIPENDENTI

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" (allegato alla presente nota);

Visto le "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale" adottate con DPCM del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127;

Dato atto che le Linee Guida sopra riportate, specificano che:

nelle Pubbliche amministrazioni il datore di lavoro che, ai sensi del D.l. 127/21, svolge le attività di controllo, deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione e della struttura e alla presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione - con atto scritto a specifico personale, preferibilmente di qualifica dirigenziale, ove presenti;

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che può identificarsi negli Enti locali nel Segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo;

Tenuto conto che la sede di segreteria del Comune di Cerreto di Spoleto è convenzionata con il Comune di Pietralunga e con il Comune di Bevagna e pertanto risulta necessario procedere all'individuazione, con il presente atto, dei soggetti delegati preposti al controllo, come di seguito specificato

Tenuto conto delle particolari situazioni organizzative del Comune di Cerreto di Spoleto, e in particolare:

- I responsabili dell'Area Finanziaria e dell'Area Polizia Locale sono in convenzione con altri Enti e quindi sono presenti presso il Comune di Cerreto di Spoleto solo alcuni giorni alla settimana;
- La Responsabilità dell'Area Amministrativa è assunta *ad interim* dal Segretario Comunale;
- A causa di interventi di ristrutturazione del Palazzo comunale gli Uffici dell'Area Tecnica-Urbanistica sono localizzati in un'altra struttura.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, al fine di attivare il sistema di controlli sulla certificazione verde a partire dalla **data del 15 OTTOBRE 2021** si procede all'individuazione, come soggetti delegati al controllo, dei seguenti dipendenti del Comune di Cerreto di Spoleto (DELEGATI)

PERSONALE DELEGATO AL CONTROLLO	MANSIONI	TIPOLOGIA DI CONTROLLO SUL PERSONALE DIPENDENTE
Passeri Valentina	Addetta all'Area Amministrativa-Sociale Servizi demografici	Controllo dipendenti con postazione lavorativa sita nel Palazzo Comunale in p.zza Pontano Controllo collaboratori, stagisti, fornitori di servizi dell'Area Amministrativa e Area Finanziaria
Pietro Forti	Responsabile Area Tecnica-urbanistica	Controllo dipendenti addetti Area Tecnica –Urbanistica (escluso dipendente con postazione lavorativa presso il Palazzo Comunale) Controllo dipendente addetto Area Vigilanza Controllo collaboratori, stagisti, soggetti "esterni" (fornitori di servizi, esecutori di lavoro dell'Area Tecnica-Urbanistica, corrieri ecc...)
Piconi Filippo	Addetto segreteria	Controllo Soggetti "Esterni" (fornitori di servizi, corrieri, visitatori ecc) Controllo sugli amministratori/autorità politiche
Segretario Comunale		Controllo sui delegati al controllo

I delegati devono provvedere con proprio atto scritto ad individuare dipendenti della propria Area che svolgeranno i controlli nel caso di loro assenza/impedimento.

Si procede a definire le concrete modalità di verifica da parte dei soggetti Delegati, come di seguito specificato.

Dipendenti e collaboratori

Il Controllo verrà espletato giornalmente a campione per almeno il 50% dei dipendenti della propria Area. Le modalità di campionamento sono definite dagli stessi delegati con criteri oggettivi e che assicurino la rotazione del personale controllato. I controlli dovranno essere svolti di norma in orario antimeridiano. Nel controllo a campione oltre ai dipendenti a tempo indeterminato è ricompreso il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, i collaboratori, gli stagisti e i tirocinanti e coloro che svolgono il servizio civile volontario.

Soggetti "esterni"¹

Dato atto che il controllo deve essere effettuato anche su qualunque altro soggetto che intenda entrare in ufficio, con esclusione degli utenti, i delegati dovranno:

- Predisporre apposito avviso sul sito internet indicante le norme generali per accedere agli uffici pubblici da parte dei soggetti sopraindicati.
- Predisporre una comunicazione personalizzata ai fornitori di servizi con i quali si hanno un rapporto più costante.

I Soggetti esterni pertanto per accedere agli Uffici comunali dovranno essere in possesso ed esibire il Green pass all'ingresso o al personale addetto al controllo.

A tal fine i Delegati possono individuare ulteriori dipendenti per lo svolgimento di tali controlli limitatamente ai soggetti "esterni".

Modalità tecniche

La verifica del possesso della certificazione dovrà avvenire tramite l'applicazione **Verifica19**, *installata su dispositivo fisso o mobile*.

Contestazione e trasmissione atti alla Prefettura

In caso di violazione di quanto previsto dal DL. 127/2021 la contestazione e la trasmissione degli atti al Prefetto viene fatto dal Settore Personale.

Sulla base di quanto sopra, tenendo conto delle rilevanti sanzioni previste dalla legge (allontanamento dal luogo di lavoro con conseguente assenza non giustificata, sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro), dal **15 OTTOBRE 2021** i Dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti interessati possono accedere agli Uffici comunali solo se posseggono ed esibiscono LA CERTIFICAZIONE COVID-19

Al fine del corretto adempimento degli obblighi sopra indicati, in data Mercoledì 12 ore 13.00 è stato realizzato un incontro con i Responsabili e i dipendenti per illustrare quanto previsto dal decreto 127/01 e dalle relative linee guida (quest'ultime consultabili sul sito della Funzione Pubblica)

Cerreto di Spoleto 13. 10.2021



Il Segretario Comunale
Dott. Valter Canafoglia

¹ A titolo esemplificativo si possono considerare soggetti esterni soggetti all'obbligo di Green Pass i fornitori di beni e servizi, i tecnici progettisti incaricati dall'Amministrazione, il personale della ditta di pulizie, i corrieri, i partecipanti a riunioni ed eventi ecc.

Art. 1 decreto legge 127/2021

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti

i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nel circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per

l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora

risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».